



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Commissioni congiunte

8^aLavori pubblici del Senato della Repubblica e VIII Ambiente della Camera dei Deputati

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici

Osservazioni CNA

19 settembre 2016

AUDIZIONI

La nuova disciplina dei contratti pubblici, arrivata a compimento con l'adozione del Decreto Legislativo n. 50, del 18 aprile scorso, ha avuto una gestazione assai complessa, come era peraltro ampiamente prevedibile, posta l'importanza della tematica.

In questo processo, la CNA ha tenuto quali punti di riferimento essenziali le direttrici fondamentali enunciate nelle Direttive Comunitarie – Semplificazione, Trasparenza, Uso strategico degli appalti e Miglioramento dell'accesso per le PMI – ed i principi contenuti nello *Small Business Act: "Think small first"*, fatti propri dal legislatore italiano con l'adozione del cosiddetto Statuto delle Imprese (Legge 180/2011).

Grazie ad un'attenta ed efficace azione di confronto e di approfondimento con il Parlamento ed il Governo, abbiamo contribuito a migliorare notevolmente il testo della Legge Delega prima, e successivamente anche quello del nuovo codice, su questioni particolarmente sentite dalle piccole imprese.

1

In particolare, siamo intervenuti sulla Legge Delega al fine di affermare e/o rafforzare alcuni principi irrinunciabili, quali:

- ✓ potenziamento dell'accesso delle PMI;
- ✓ suddivisione degli appalti pubblici in lotti;
- ✓ obbligo per la stazione appaltante del pagamento diretto dei subappaltatori;
- ✓ ricorso generalizzato al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ semplificazione e riduzione degli oneri documentali;

- ✓ revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici in base alla qualità delle competenze;
- ✓ diminuzione dei costi per la partecipazione alle gare;
- ✓ limitazione del ricorso alle varianti;
- ✓ valorizzazione del progetto esecutivo;
- ✓ limitazione dell'istituto dell'avvalimento;
- ✓ maggiore accessibilità alle informazioni.

Per quanto concerne il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pur in un contesto assai concitato, posta la necessità di adottare il provvedimento entro la data prevista dalle Direttive (proprio il 19 aprile), siamo intervenuti affinché fosse garantita effettiva coerenza tra i principi della Legge Delega e le disposizioni attuative su alcuni aspetti sostanziali, quali:

- ✓ la definizione dei contratti sotto soglia, da attuare nel rispetto del principio di rotazione, tale da assicurare una maggiore possibilità di partecipazione delle piccole imprese;
- ✓ la specifica nei bandi di gara che, per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, si applicano i contratti collettivi di settore sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale formulazione chiarisce un aspetto controverso della legge delega in ordine all'applicazione di CCNL di settore;
- ✓ l'obbligo di suddividere gli appalti in lotti al fine di favorire l'accesso delle micro e piccole imprese;
- ✓ la ridefinizione del subappalto che, salvaguardando le professionalità in capo alle imprese che svolgono attività specialistiche, garantisce un adeguato standard qualitativo delle prestazioni;

- ✓ il mantenimento del limite per il subappalto al 30% del valore complessivo dell'appalto;
- ✓ il mantenimento del criterio del costo per gli appalti non complessi in presenza di progettazione esecutiva;
- ✓ la regolamentazione delle offerte anomale;
- ✓ l'inserimento di possibili premialità per offerte che prevedono il coinvolgimento di PMI.

Per una valutazione complessiva dell'impatto della riforma occorre però attendere la piena attuazione anche dei dispositivi afferenti alla cosiddetta *soft law*, ovvero le specifiche linee guida che saranno adottate dall'ANAC e i numerosi decreti ministeriali cui rinvia, per molte parti, anche importanti, il DLgs 50/2016.

In tal senso stiamo monitorando con attenzione questo processo, affinché sia garantita la maggiore coerenza possibile con i principi della delega relativi alla partecipazione delle piccole imprese all'affidamento di appalti pubblici.

Al contempo, stiamo operando per rivedere alcune criticità che ancora permangono, a nostro avviso, nel testo del nuovo codice, anche alla luce dell'impatto della nuova disciplina sul mercato degli appalti.

Impatto che presenta, a nostro avviso, luci ed ombre. Da una parte assistiamo a fenomeni estremamente positivi, con stazioni appaltanti che tornano ad utilizzare forme ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, dall'altra a palesi difficoltà di adattamento da parte di altre stazioni appaltanti, con forti rallentamenti nell'emanazione dei bandi.

Rileviamo, in tal senso, la necessità di **un’azione incisiva di aggiornamento, formazione e qualificazione degli operatori pubblici**, molti dei quali, forse, sorpresi dalla mancata emanazione di regimi transitori che traslassero nel tempo l’attuazione delle nuove disposizioni.

Mettere in stretta relazione l’andamento negativo della domanda con le difficoltà di attuazione delle norme riteniamo sia eccessivamente sbrigativo, e rechi il rischio di mettere in discussione anche le positive novità del nuovo codice.

Siamo consapevoli che non basta una buona legge a generare nuovi e più virtuosi comportamenti, per questo stiamo monitorando con attenzione le modalità con le quali le stazioni appaltanti stanno applicando le nuove norme.

Ci preme, in particolare, sia effettivamente perseguito il principio più volte affermato, di un maggiore coinvolgimento delle micro e piccole imprese.

A tal fine, si ritiene necessaria la **definizione di una buona prassi amministrativa in materia di contratti pubblici volta a consentire una maggiore partecipazione delle micro e delle piccole imprese**.

Permettere alle MPMI operanti sul territorio di partecipare in modo sostanziale alle gare di appalto è del tutto in linea con i più recenti orientamenti comunitari in materia.

Peraltro, l’utilizzo della discrezionalità della PA per consentire anche alle piccole realtà imprenditoriali di competere con realtà imprenditoriali maggiori, costituisce uno degli obiettivi dello “Small Business Act” (norma della quale le istituzioni europee hanno chiesto all’Italia un più sostanziale recepimento).

Discrezionalità che si manifestano ancor prima della gara, ovvero nella definizione delle prestazioni oggetto del contratto, e già per questa fase potrebbero essere definiti indirizzi atti ad essere utilizzati quali buone prassi, quali:

- preventiva ed esplicita **previsione delle categorie specialistiche**;
- **limitazione del ricorso al subappalto**, in particolare della quota di lavori subappaltabili, avvalendosi delle facoltà previste dai commi 4a) e 6 dell'art. 105;
- sistematica **articolazione degli appalti in lotti**, ex art. 51 , in particolare qualora un eventuale accorpamento non determini alcun incremento di efficienza (es.: laddove si tratti di prestazioni con elevata incidenza di costi variabili e soprattutto un'elevata incidenza di manodopera);
- attribuire rilievo centrale al "progetto di fattibilità tecnica ed economica", anche ai fini di cui ai punti precedenti.

Si suggeriscono, inoltre, alcune proposte di modifica normativa, anch'esse ispirate ad una corretta applicazione del principio volto a favorire l'accesso alle MPMI.

Contratti misti - Art.28

Il Codice demanda alla discrezionalità della stazione appaltante, nel caso di appalti misti (servizi/forniture, servizi/lavori) la scelta di appaltare in un'unica soluzione o per parti distinte, in base alle caratteristiche di ciascun oggetto.

Si propone che, in coerenza con quanto previsto per la suddivisione in lotti, sia adottato il principio della **suddivisione in appalti distinti** ogni qual volta non vi siano imprescindibili motivazioni tecniche a giustificazione dell'appalto unico.

Le procedure di gara informale e ad invito – Art. 36

Ulteriori momenti nei quali la discrezionalità della stazione appaltante viene in rilievo nelle procedure ad evidenza pubblica, concernono la scelta tra procedure di affidamento.

Nel caso di contratti sotto soglia, è prevista la possibilità di esperire procedure semplificate di scelta del contraente, in particolare di affidamento diretto motivato al di sotto dei 40.000 Euro, e di procedura negoziata con numero minimo di invitati fra 40.000 ed 1.000.0000 Euro.

In quest'ultimo caso è previsto che gli invitati siano individuati tramite indagine di mercato oppure tramite elenchi di operatori.

Si teme che questo meccanismo possa paradossalmente tramutarsi in una limitazione per le MPMI del territorio e con rapporti basati sulla qualità delle prestazioni, ove le imprese da invitarsi siano scelte esclusivamente tramite sorteggio da elenchi nei quali qualunque impresa possa chiedere di essere inclusa.

Si propone pertanto che, in aggiunta al sorteggio del numero minimo di imprese da invitare individuato dal legislatore, **siano ulteriormente invitate MPMI dotate di capacità e qualità note alla stazione appaltante**, favorendo così una maggior concorrenza con beneficio sia per il mercato che per l'amministrazione aggiudicatrice.

Criteri di aggiudicazione della prestazione e modalità di esecuzione del contratto - Art. 36

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Si propone che:

- l'aggiudicazione del contratto sia effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino effettiva concorrenza, mediante **l'adozione di regole di prassi amministrativa** tali da ammettere solo criteri chiari, obiettivi e analitici;
- i suddetti criteri siano **preventivamente e tassativamente definiti** al fine di escludere margini di discrezionalità interpretativa da parte della commissione giudicatrice, (si pensi al tema del rating di legalità, ottenibile solo da imprese con più di 2 milioni di volume di affari, non vorremmo divenisse elemento di discriminazione rispetto alle imprese di minori dimensioni);
- per quanto attiene alle modalità di formazione delle Commissioni Aggiudicatrici, oltre a quanto previsto ai sensi di legge, si definisca un regime delle nomine tale da evitare l'attribuzione dell'incarico in questione a soggetti che abbiano o possano avere rapporti di lavoro con imprese aggiudicatrici.

- le stazioni appaltanti non si avvalgano della facoltà di esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8; è facile infatti prevedere che, per lavori sotto il milione di euro esse potrebbero fare ricorso quasi generalizzato al criterio del prezzo più basso e all'esclusione automatica, aumentando considerevolmente il rischio di trasformare di fatto l'aggiudicazione in una lotteria, con evidente danno per le imprese che provino invece a formulare offerte serie.

Aggregazione delle stazioni appaltanti e degli appalti - Artt. 37 ss.

Si condivide l'obiettivo di qualificazione delle stazioni appaltanti fatto proprio dal nuovo codice dei contratti, da perseguirsi anche attraverso percorsi di aggregazione degli uffici preposti agli acquisti.

Tali percorsi aggregativi, non possono però tradursi in aggregazione anche degli appalti, facendone lievitare soglie e requisiti di qualificazione e penalizzando così quindi le MPMI.

In tal senso, risulta particolarmente evidente che la procedura **dell'appalto convenzione** (si vedano a riferimento varie gare di questo tipo indette da Consip e altre centrali di acquisto) penalizza le MPMI, impedendo loro di fatto la possibilità di competere, sia per le dimensioni territoriali (regionali o multiregionali) e quindi economiche, sia per la molteplicità ed eterogeneità delle prestazioni richieste (ed es.: prestazioni manutentive e fornitura di energia; manutenzione di edifici e di strade, ecc.).

Ne discende come ovvia conseguenza la riduzione della effettiva concorrenza tra i pochi possibili fornitori della PPAA, a detrimento della convenienza di quest'ultima.

Si propone quindi di non utilizzare questa tipologia di affidamenti, ma di indire, fermo restando il ricorso alle centrali di committenza ove previsto, appalti dedicati e centrati sulle specifiche esigenze delle singole Amministrazioni e per attività omogenee e definite.

Suddivisione in lotti – Art. 51

Riteniamo che le amministrazioni aggiudicatrici debbano effettuare gli idonei sforzi affinché gli appalti siano suddivisi in lotti. Tale ripartizione deve essere vagliata sulla capacità del singolo lotto di assolvere autonomamente all'esigenza dell'amministrazione.

Si propone che la suddivisione, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE, sia effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti (lotti) corrisponda meglio alla capacità delle MPMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle MPMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.

Si propone altresì la **soppressione dei commi 3) e 4)**, o quantomeno una limitazione al numero di lotti dei quali possa risultare aggiudicataria la stessa impresa (max 1/3 del totale dei lotti e del totale degli importi).

L'attuale previsione risulta, infatti, assolutamente incoerente con il principio della suddivisione in lotti quale modalità volta a favorire la più ampia partecipazione al mercato degli appalti pubblici delle imprese, specie se MPMI, e contraddice, inoltre, la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che richiama la necessità di individuare appalti proporzionati e ragionevoli per consentire la

partecipazione delle micro e piccole imprese. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito a una riduzione del numero delle procedure di affidamento, a un aumento sensibile del valore medio dei lotti posti a base di gara.

Motivi di esclusione – Art. 80 co. 4

Deroga per ritardi di pagamento della PA

In riferimento all'irregolarità fiscale e contributiva dell'operatore economico come motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, è necessario inserire un ulteriore caso di inapplicabilità della norma quando il concorrente sia in grado di attestare crediti verso la pubblica amministrazione in misura pari o superiore al doppio del valore delle violazioni definitivamente accertate. Molto spesso, infatti, le predette irregolarità sono frutto del ritardato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.

Criteri di selezione – Art. 83

Per quanto concerne i requisiti, la stazione appaltante – in particolare per quanto attiene agli affidamenti di servizi (ivi compresi i contratti cd. di global service, le convenzioni e gli accordi quadro) e forniture – ha margini di discrezionalità nella definizione dei requisiti di capacità, intesi come requisiti minimi di partecipazione. Questi possono essere riferiti alla capacità tecnica e/o economica delle imprese, ma anche ad aspetti più formali concernenti, ad esempio, la documentazione da produrre, le modalità di presentazione delle offerte, ecc.

E' chiaro che l'esercizio di tale discrezionalità è particolarmente delicato, soprattutto rispetto al principio di concorrenzialità sostanziale: la determinazione dei requisiti di partecipazione non può essere arbitraria.

Si propone che siano **definite delle linee guida** contenenti i parametri di riferimento per la definizione dei requisiti da parte delle Stazioni appaltanti.

Si ritiene, in particolare, che debbano essere adottati **criteri che valorizzino i requisiti tecnici delle imprese e dei singoli operatori**, con particolare riferimento al possesso di certificazioni e/o autorizzazioni previste da leggi e regolamenti nazionali (si veda ad esempio: per quanto riguarda le imprese, l'abilitazione ai sensi del DM 37/08 per l'installazione di impianti, la certificazione ai sensi del DPR 43/2012 per l'installazione di impianti contenenti gas fluorurati, la qualificazione, ai sensi del D.lgs 28/2011, per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili (FER), l'iscrizione alla speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987 per la bonifica dell'amianto; per quanto riguarda i singoli operatori, l'abilitazione alla conduzione di centrali termiche, la certificazione individuale per l'installazione di impianti contenenti gas fluorurati, l'attestato per operare in impianti elettrici sotto tensione).

Si propone infine che, salvo giustificate eccezioni, tali requisiti siano verificati anche in fase di esecuzione, ponendo tale attività di verifica tra i compiti della direzione lavori.

Criteri di selezione - Art. 83, co. 5) - Valore stimato negli appalti pluriennali

In riferimento ai criteri di selezione e in particolare ai requisiti di capacità economica e finanziaria che può essere richiesta dalle stazioni appaltanti nel

bando di gara, si rende necessario che il fatturato minimo annuo richiesto **non sia comunque superiore al doppio del valore annuo stimato dell'appalto.**

Legare il fatturato annuale al valore complessivo dell'appalto significa aumentare in maniera esponenziale il requisito richiesto e, quindi, comprimere indebitamente il principio di concorrenza. In proposito, la stessa Direttiva 2004/18/CE prevede che il calcolo del valore stimato di un appalto sia basato sull'importo totale pagabile.

Sistema unico di qualificazione – Art. 84

Aumento soglia qualificazione SOA

Si propone di innalzare a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è necessario dimostrare la qualificazione della prima classifica SOA, poiché rappresenta un onere per le imprese non proporzionale alla regola generale che vede l'obbligo di dimostrare requisiti parametrati al valore massimo dello scaglione per le imprese. Inoltre, per i lavori al di sotto di tale soglia, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti all'articolo 90 del DPR 207/2010 già garantiscono la corretta selezione degli operatori.

12

Requisiti per la qualificazione

A fronte degli effetti della crisi del settore, si sottolinea la necessità di **utilizzare l'ultimo decennio** (anziché il quinquennio) antecedente la sottoscrizione o l'aggiornamento del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento della qualificazione SOA.

Criteria di aggiudicazione dell'appalto – Art. 95

OEPV anche per i beni culturali

Si propone di includere tra i contratti da aggiudicare esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche quelli concernenti i Beni Culturali.

Nell'aggiudicazione è necessario seguire principi oggettivi, che privilegino l'adeguata capacità tecnica degli operatori. Valorizzare la qualità delle offerte ha lo scopo di intervenire contro distorsioni anomale e stranamente interpretative dei costi di mercato e garantire oltre alla trasparenza, alla parità di trattamento, all'effettiva concorrenza specialistica tra i concorrenti, una migliore garanzia della conservazione del bene e un sicuro vantaggio economico per la stazione appaltante.

Offerte anormalmente basse – Art. 97

Garanzia sulla congruità delle offerte

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si propone di inserire come principio per la valutazione della congruità delle offerte un valore di soglia conseguenza del valore medio di un'analisi prodotta dall'insieme delle offerte con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente di quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, offerte quest'ultime fuori mercato. Definito il valore medio, dopo il taglio delle ali al fine di non rendere predeterminabile dai candidati il valore finale di soglia di anomalia, dovrà essere

inserita una variabile, anche in forma percentuale, che non si discosti eccessivamente dalla media ottenuta e sia contenuta all'interno del 10% di utile di impresa (alea di scostamento accettabile); tale variabile dovrà essere incrementata o decrementata secondo una modalità oggettiva (non determinabile) in modo da evitare il nascere di formule matematiche ad incremento o decremento che creino tendenze di indirizzo (come avveniva nel vecchio codice dei contratti).

La gara dovrà essere aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto al valore di soglia di anomalia determinato.

Subappalto – Art. 105, co. 2

Limiti subappalto

Si ravvisa la necessità di rendere meno stringente la limitazione al subappalto, prevedendo il diritto di subappaltare nel limite del 30% riferito alla categoria prevalente, al fine di evitare un eccessivo utilizzo dello stesso e premiare le imprese che siano effettivamente in grado di eseguire l'appalto.

14

Subappalto – Art. 105, co. 13

Pagamento diretto dei subappaltatori

Si propone che le amministrazioni aggiudicatrici **prevedano sempre** nei bandi la possibilità di pagamento diretto e la estendano inoltre a tutte le fattispecie in cui sia praticabile.

Si chiede altresì che vengano rigorosamente rispettati i tempi per l'emissione dei SAL e il relativo pagamento alle imprese.

Subappalto – Art. 105, co. 16

Soppressione indici di congruità

Si propone la soppressione della verifica di congruità della manodopera, non prevista né nella Direttiva UE né tantomeno nella legge delega, ma che rappresenta un onere aggiuntivo per le MPMI e contrasta con la ratio del DURC on line.

Livelli e contenuti della progettazione - Art. 147

Il comma 4, relativo ai **lavori di archeologia** appaltati sulla base del progetto esecutivo, contiene alcune criticità. Appaltare un progetto esecutivo in archeologia significa appaltare qualcosa di cui non si è a conoscenza nel senso che solo nel momento in cui si scava è possibile capire la reale natura di un deposito archeologico e c'è il rischio di vedere gare con basi d'asta molto basse, salvo poi dover portare a compimento il lavoro sicuramente in perdita.

15

Per questo motivo tale disciplina andrebbe coordinata meglio con le norme relative agli scavi archeologici previste agli articoli 8 del d.lgs. n. 30/2004 e 217 del d.P.R. n. 554/1999.

Più in generale, sapendo quanto sia difficile mantenere un livello “chiuso” di progettazione dei restauri e degli scavi archeologici, più che un progetto esecutivo sarebbe opportuna una “progettazione per stralci consecutivi a livelli di approfondimento conseguenti”. Il tutto per ottenere, da un lato un contenimento dei costi rispetto all'alternativa dell'utilizzo della variante, dall'altro la rispondenza della progettazione all'effettiva consistenza dei luoghi e delle opere, nonché per un percorso di logica progettuale più razionale, con conseguente riduzione dei tempi.

Affidamento dei contratti - Art. 148

Nonostante si valuti positivamente il divieto di affidamento congiunto dei lavori di Categoria OS 2-A (e OS2-B) con lavori appartenenti ad altre categorie, è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che analoghe previsioni, già vigenti, vengono spesso disattese.

Per questo motivo è necessario potenziare la responsabilità da performance in capo al RUP e, al contempo, istituire un meccanismo di alert e di segnalazione delle inadempienze semplice, veloce e non costoso per le imprese.

Collaudo - Art. 150

In attesa del decreto di riordino sullo specifico tema del collaudo, si propone di prevedere che il ruolo di collaudatore non possa essere svolto da soggetti che hanno partecipato alla gara. In questo modo si scongiura l'ipotesi che i vincitori della gara si trovino assoggettati al controllo di altri concorrenti che in quanto esclusi potrebbero svolgere l'incarico senza la necessaria imparzialità.

Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato - Art. 151

Le attuali previsioni risultano prive di tutela per la concorrenza e per gli stessi Beni Culturali (sostanzialmente sottratte alle regole dell'evidenza pubblica), sia per l'individuazione degli esecutori che per la progettazione.

Infatti, ci pare opportuno consentire che anche negli interventi eseguiti su beni culturali pubblici con finanziamento privato, sia assicurata la possibilità per tutti gli interessati di partecipare, anche al fine di garantire la migliore tutela dei beni stessi.

Ciò troverebbe giustificazione nell'interesse pubblico alla massima attenzione che è dovuta ai Beni Culturali patrimonio comune dell'Umanità e consentirebbe



almeno un controllo, e quindi trasparenza anche in questi processi di aggiudicazione.

Indirizzo e coordinamento - Art. 212

Con riferimento alla Governance della riforma dei contratti pubblici, si propone di individuare forme di consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari della nuova normativa, allo scopo di garantire la trasparenza dell'intero processo e il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche in considerazione dei rilevanti aspetti di regolamentazione demandati alla normazione secondaria.

Disposizioni transitorie e di coordinamento - Art. 216, co. 16

Si propone di eliminare la disposizione che prevede che le spese di pubblicazione siano a carico delle imprese per i contratti a carattere nazionale. Tale onere non trova giustificazione e riscontro nei costi analizzati e previsti all'interno dei progetti esecutivi, né nelle disposizioni della direttiva sugli appalti.

